

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI LE MANUTENZIONI DELLE FILMATRICI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI IMPIANTI, T.M.B. DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), T.M.B. DI TUFINO (NA) E LO S.T.I.R. DI CAIVANO (NA), GESTITI DALLA S.A.P.NA. SPA.

LOTTO 2 CIG BA0897EAD7

oooooooooooooooooooo

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA.
– Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) con sede legale in Piazza Matteotti, 1 Napoli in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Dott. Alberto Boccalatte nato a Napoli il 22 maggio 1966 C.F. [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente **Stazione Appaltante**);

E

O.M.C. s.r.l. unipersonale (codice fiscale e partita IVA 03351560614, iscritta alla C.C.I.A.A. di Latina al REA n. LT-188638) con sede legale alla Via Ilaria Alpi 1, 04022, Fondi (LT), in persona del legale rappresentante Sig.ra Carlamanuela Conte (C.F. [REDACTED]), nata a Caserta il 28 agosto 1980, domiciliata per la carica presso la sede della società (di seguito semplicemente **Appaltatore**);

Congiuntamente definite **Parti**

PREMESSO

che la Stazione Appaltante, con determina a contrarre del 13 gennaio 2026 dell'Amministratore Unico, recante protocollo REPDETAU.R.0000007 del 13 gennaio 2026, ha disposto di indire la presente procedura aperta 02/SAPNA/2026, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023 (di seguito Codice), finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per il lotto 2 in gara, con un unico operatore economico, avente ad oggetto il servizio di manutenzioni, per una durata di 24 mesi, delle filmatrici installate presso gli impianti di trattamento rifiuti T.M.B. di Giugliano in Campania (NA), di Tufino (NA) e lo S.T.I.R. di Caivano (NA), gestiti da S.A.P.Na. SpA.

- 1) che in esecuzione della predetta determina, con bando pubblicato sulla GUUE n. S:14/2026 numero pubblicazione 45622-2026 del 21/01/2026, è stata indetta la procedura aperta innanzi menzionata;
- 2) che il disciplinare di gara, con riferimento al lotto 2, prevede che l'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro sia pari ad Euro 334.000,00 di cui Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oltre eventuale attivazione dell'opzione di proroga del 20% di Euro 66.800,00;
- 3) che le attività e gli importi dell'appalto saranno suddivisi come indicato nel CSA che qui si intende allegato.
- 4) che il concorrente, O.M.C. s.r.l. unipersonale (P.IVA e C.F. 03351560614), ha offerto un ribasso percentuale unico, (A) sull'importo dei servizi di manutenzione programmata e straordinaria e un ribasso percentuale unico (B) da applicare al listino ricambi ufficiali presentati dall'operatore economico, indicati al punto 1.3 del CSA, pari a:
 - Ribasso A (Servizio di manutenzione programmata e straordinaria) del 1,5%;
 - Ribasso B (Listini ricambi ufficiali) del 2,00%;
- 5) che la Stazione Appaltante, con determina di aggiudicazione, del 5 maggio 2026, dell'Amministratore Unico, recante protocollo REPDETAU.R.0000048 del 5 maggio 2026, ha disposto l'aggiudicazione del lotto 2 della procedura aperta 02/SAPNA/2026, ai sensi dell'art. 17 comma 5, del Codice, al concorrente, O.M.C. s.r.l. unipersonale (P.IVA e C.F. 03351560614), per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art.59 del codice, per il servizio di manutenzione delle filmatrici, da effettuarsi presso gli impianti, T.M.B. DI Giugliano in Campania

(NA), T.M.B. DI Tufino (NA) e lo S.T.I.R. di Caivano (Na), gestiti dalla S.A.P.Na. spa., che ha offerto i seguenti ribassi percentuali:

- Ribasso A (Servizio di manutenzione programmata e straordinaria) del 1,5%;
 - Ribasso B (Listini ricambi ufficiali) del 2,00%;
- 6) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'Impresa dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 7) che la società ha, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dalla lex di gara;
- 8) che la società ha prodotto le polizze per la stipula del presente accordo quadro.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:

- a) Disciplinare di Gara;
- b) Capitolato Speciale di Appalto (CSA);
- c) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- d) DUVRI fornito in gara.

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante** si intende la società S.A.P.NA. S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** si intende la società O.M.C. s.r.l. unipersonale (P.IVA e C.F. 03351560614), come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **accordo quadro** si intende il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da S.A.P.NA S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi;
- d) per **contratto applicativo** si intende il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore in esecuzione del presente accordo quadro contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
 - Oggetto del contratto applicativo specificando che tipo di attività verrà svolta;
 - l'importo complessivo del contratto applicativo;
 - la durata del contratto applicativo;
 - le principali condizioni di esecuzione dei servizi affidati;
- e) il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Giuseppe Terracciano;
- f) il Direttore dell'Esecuzione verrà indicato nei Contratti Applicativi.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di manutenzioni, per una durata di 24 mesi, delle filmatrici installate presso gli impianti di trattamento rifiuti T.M.B. di Giugliano in Campania (NA), di Tufino (NA) e lo S.T.I.R. di Caivano (NA), gestiti da S.A.P.Na. SpA.

Il tutto secondo quanto stabilito dal CSA, in conformità alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente accordo quadro e in tutti gli atti innanzi richiamati. I servizi da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con la stipula di appositi contratti applicativi.

2.2 La Stazione Appaltante invia il contratto applicativo, sottoscritto digitalmente, all'Appaltatore che provvederà a firmarlo digitalmente e a reinoltrarlo via pec alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla relativa ricezione. Decorso tale termine il contratto applicativo si intende perfezionato ed accettato.

2.3 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula dei contratti applicativi in esecuzione del presente accordo quadro ha carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla stipula dei contratti applicativi né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di sottoscrivere i contratti applicativi e di eseguire i servizi oggetto dei medesimi contratti durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo ai contratti applicativi o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti nel CSA e nei relativi allegati ed a quanto di seguito indicato:

- a) ad eseguire i servizi affidati, con i singoli contratti applicativi, osservando la tempistica definita dalla Stazione Appaltante in sede di contratto applicativo;
- b) ad osservare nell'esecuzione dei predetti servizi tutte le norme di legge e tutte le disposizioni vigenti ed applicabili in ragione della tipologia di servizi e del luogo di esecuzione degli stessi ovvero entrate in vigore nel periodo di durata dell'accordo quadro;
- c) ad assolvere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento dei contratti applicativi;
- d) ad eseguire i servizi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente e corretto adempimento dei contratti applicativi;
- e) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- f) a designare alla Stazione Appaltante un referente dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, al quale il RUP ed il DEC devono rivolgersi nel corso della durata del presente accordo quadro;
- g) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95, del D. Lgs. n. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

- h) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs n. 36/2023.
- i) L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. 36/2023 ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale, indicato in sede di gara, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro per tutta la sua durata.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEI SERVIZI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

4.1 Il RUP, con riferimento ad ogni contratto applicativo, autorizza il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione dei servizi. L'avvio del servizio deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2 lett. c) dell'All. II.14 del D. Lgs n. 36/2023.

ARTICOLO 5 – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO ACCORDO QUADRO – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

5.1 L'importo stimato del presente accordo quadro, riferito al lotto 2 è di Euro 334.000,00 di cui Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA).

Gli importi unitari di aggiudicazione, dati dall'applicazione del ribasso unico percentuale sull'importo dei servizi di manutenzione programmata e straordinaria ed il ribasso unico percentuale da applicare al listino ricambi ufficiali presentati dall'operatore economico, sono i seguenti:

- Ribasso A (Servizio di manutenzione) del 1,5%;
- Ribasso B (Listini ricambi ufficiali) del 2,00%;

5.2 I contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro vengono stipulati a misura, nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa del presente accordo quadro lotto 2.

Di conseguenza, qualora il quantitativo di servizi oggetto di affidamento risulti, a fine contratto, inferiore a quello stimato, nulla sarà dovuto per tale minor corrispettivo.

La Stazione Appaltante, nel periodo di durata del presente accordo quadro, può imporre all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs n. 36/2023 un aumento dei servizi affidati fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo presunto del presente accordo quadro. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

5.3 I prezzi unitari dei servizi sono comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione dello stesso. L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire e assicurare i servizi richiesti, per tutto il periodo di durata dell'accordo quadro, senza richiedere oneri aggiuntivi. I prezzi unitari delle manutenzioni e/o riparazione restano fissi e invariabili a eccezione di quanto stabilito dal successivo art. 5.4 in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

5.4 Revisione prezzi

Si rinvia a quanto previsto al punto 2.23 e 2.24 del CSA di seguito riportati:

- 2.23 clausole di revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura o del servizio, superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione

del 5 % applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Per le modalità di calcolo dell'indice su cui si baserà l'eventuale richiesta di modifica dell'importo, si considera la tabella D1 – allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023;

Nel caso specifico il valore dell'indice ISTAT associato alla categoria sopra riportata è pari a 111.

Tale parametro è stato ricavato dal seguente percorso:

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_PREZZPIND_1/I T1,145_360_DF_DCSC_PREZZPIND_1_4,1.0.

Di seguito lo stralcio in forma tabellare dell'indice individuato:

- Prezzi alla produzione dell'industria - mensili (base 2021)
- Frequenza: [M] Mensile
- Territorio: [IT] Italia
- Indicatore: [IND_PRIC_2021] Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - dati mensili - base 2021=100
- Correzione: [N] Dati grezzi
- Attività economica (ATECO 2007): [331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature
- Tempo 2025-06 2025-07
- Mercato di riferimento
- [T] Totale 111
- [D] Interno 111

Al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio contrattuale e l'automaticità del meccanismo di revisione prezzi, la Stazione Appaltante procederà ad una verifica periodica dei prezzi di contratto con una cadenza annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro o a richiesta scritta dell'Appaltatore. La verifica verrà effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ciascuna annualità, o alla richiesta dell'Appaltatore, con la modalità di calcolo descritta sopra.

Clausola di rinegoziazione:

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto, ai sensi dell'art.9 del D.lgs. 36/2023, alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute, come dal periodo precedente, rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti.

- 2.24 redazione dei nuovi prezzi per attività di manutenzione ed attività di sola fornitura

Per tutte le attività di manutenzione straordinaria non ricomprese nell'elenco prezzi allegato alla presente procedura si dovrà procedere con la stesura dei nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono da considerarsi completi di fornitura e posa in opera oltre ad ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte (compreso noli a caldo, sfridi e minuteria varia).

Nella stesura dei nuovi prezzi, si dovrà tenere conto delle seguenti regole di massima:

- Il prezzo di riferimento per le attività non ricomprese nell'elenco prezzi trasmesso in sede di gara per quanto possibile dovrà essere sempre quello del prezziario della Regione Campania o eventualmente ricavato all'interno delle analisi prezzi del prezziario stesso;
- La mano d'opera è generalmente sempre prestata da una squadra e riporta i tempi indicati per ciascun operaio di cui la stessa si compone;
- I noli si intendono sempre a caldo e con operatore;
- I costi dei materiali presenti sulle analisi del Prezziario di base sono tutti da intendersi franco cantiere;
- La movimentazione all'interno del cantiere dei materiali in ingresso, il loro eventuale accantonamento e la distribuzione sul piano di lavoro non è considerata nell'analisi del nuovo prezzo poiché già compensata con le spese generali (gru, depositi di cantiere, etc.);
- Eventuali movimentazioni speciali sono da pagarsi con gli specifici prezzi del capitolo "Trasporti".
- Ai nuovi prezzi si dovranno applicare le Spese Generali quantificate nella misura del 15% e dell'Utile di impresa nella misura del 10%.

Al nuovo prezzo redatto secondo quanto precedentemente indicato si applicherà lo stesso ribasso ottenuto dall'aggiudicazione della gara.

Nel caso in cui vengano richieste all'Appaltatore forniture non previste negli elenchi prezzi, le stesse saranno contabilizzate mediante la presentazione da parte dell'operatore economico di fattura quietanzata a cui si applicherà l'incremento del 15%. Il ribasso di gara per le forniture si applicherà esclusivamente sull'incremento del 15%.

La fornitura dovrà essere preventivata alla S.A. prima di procedere all'ordine, in modo che la stessa possa verificare la convenienza dell'acquisto, in caso contrario la S.A. potrà procedere ad acquistare il materiale da altro fornitore ritenuto maggiormente conveniente.

ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO – PROROGA PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE NUOVA PROCEDURA

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione (ovvero dal verbale di avvio delle prestazioni se antecedente alla stipula del presente accordo quadro). Durante il periodo di durata del presente accordo quadro, la Stazione Appaltante può imporre la stipula di contratti applicativi nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa previsto dal precedente art. 5.1, comprensivo dell'eventuale incremento del quinto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023. Il presente accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale dei 24 mesi, una volta che siano stati emessi richieste di lavoro e/o ordinativi dei servizi tali da esaurire il valore massimo stabilito al precedente articolo 5.

6.2 Le Parti convengono che qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di interventi di manutenzione e/o riparazione connessi a contratti applicativi dei servizi precedentemente emessi, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei predetti servizi.

6.3 La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova

procedura, prorogare il presente accordo quadro con l'Appaltatore qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 7- CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO ACCONTI E SALDO

7.1 Tutti i servizi di manutenzione oggetto di ciascun accordo quadro e dei relativi contratti applicativi vengono contabilizzati **a misura** in base alla quantità effettiva eseguita.

Nell'ambito di ciascun contratto applicativo, la contabilizzazione delle prestazioni inerenti a ciascun contratto applicativo e il relativo pagamento del corrispettivo avvengono secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Codice e al Capo II dell'Allegato II.14 al Codice.

7.2 Fatture elettroniche

La fattura deve riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, delle prestazioni svolte emesso dal DEC. Il pagamento della fattura avviene in maniera posticipata a 30 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine, **Il "codice univoco destinatario" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9**. La fattura intestata a Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/E - 80146 Napoli, deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo email sapna@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 11, del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017).

Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di codesta Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva di applicare all'Appaltatore le penali indicate al punto 2.15 del CSA di seguito riportato:

- Le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizio pubblico essenziale e, in quanto tali, non potranno essere in alcun modo sospese, abbandonate o eseguite in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
- L'Impresa Aggiudicataria è obbligata a garantire la continuità del servizio, a propria cura e spese, anche in presenza di circostanze impreviste o imprevedibili. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Committente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio delle attività, con addebito dei costi all'Impresa inadempiente, fatti salvi il diritto al risarcimento del maggior danno e la possibile risoluzione contrattuale.

- In presenza di deficienze operative o abusi nell'adempimento degli obblighi, e in caso di mancata ottemperanza agli ordini impartiti, a seguito di formale diffida, il Committente potrà sostituirsi all'Impresa per l'esecuzione d'ufficio degli interventi, con conseguente applicazione delle seguenti penali:

- **1. Mancata assunzione del servizio**

In caso di mancato avvio delle attività manutentive entro il termine stabilito nel cronoprogramma contrattuale iniziale, sarà applicata una penalità pari allo 0,15% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 10 giorni. Decorso tale termine, sarà avviato il procedimento per la risoluzione contrattuale.

- **2. Sospensione ingiustificata delle attività manutentive**

In caso di sospensione non autorizzata dei servizi di manutenzione, sarà applicata una penalità pari allo 0,15% dell'importo contrattuale per ogni giorno di sospensione, fino a un massimo di 10 giorni. Superato tale termine, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento.

- **3. Ritardo negli interventi manutentivi correttivi a guasto**

Nel caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni correttive, sarà applicata una penalità pari allo 0,15% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 10 giorni, oltre alla possibilità di esecuzione d'ufficio.

- **4. Ritardi nella fornitura e installazione di ricambi**

Nel caso di ritardi nell'approvvigionamento, consegna o montaggio dei ricambi, sarà applicata una penalità pari allo 0,15% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i termini dichiarati nel preventivo approvato, fino a un massimo di 10 giorni.

- **5. Difficoltà tecniche nell'esecuzione delle attività**

In caso di esecuzione non conforme alle specifiche tecniche del CSA, o all'ordine d'intervento autorizzato, sarà applicata una penalità pari allo 0,10% dell'importo contrattuale per ciascun episodio, oltre all'obbligo di correzione a proprie spese entro il termine assegnato dal Committente.

- **6. Esito negativo delle verifiche tecniche**

In caso di esito negativo delle ispezioni o collaudi condotti dal DEC o dalla Direzione Tecnica sugli interventi eseguiti, sarà applicata una penalità pari allo 0,10% dell'importo contrattuale. In caso di reiterazione, potrà avviarsi la procedura di risoluzione anticipata del contratto.

L'applicazione delle penali sarà sempre preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Impresa Aggiudicataria potrà presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica.

- Le penali complessivamente applicate non potranno superare il 10% dell'importo totale presunto del contratto, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
- Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, anche in sede giudiziaria, il risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti a causa dell'inadempimento contrattuale.

8.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, cod. civ. al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione dell'accordo quadro o del contratto applicativo qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

8.3 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

8.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

8.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 9 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI APPLICATIVI

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente accordo quadro o il singolo contratto applicativo, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di ritardo nell'avvio dei servizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei servizi o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dal DEC o dal Coordinatore della Sicurezza il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza;
- c) nel caso di reiterate violazioni del cronoprogramma/programma di massima previsto per ciascun contratto applicativo;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo;
- e) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal presente CSA in ordine alle modalità di esecuzione dei servizi di manutenzione;
- f) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- g) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- h) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- i) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- j) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- k) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- l) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di cessione del credito e di cessione anche parziale dell'accordo quadro o dei contratti applicativi;
- m) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- n) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del singolo contratto applicativo o del presente accordo quadro;
- o) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;
- p) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante

9.2 La Stazione Appaltante risolve l'accordo quadro nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- c) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- d) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante.

9.3 In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro o del singolo contratto applicativo si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9.4 In tutti i casi di risoluzione del contratto, per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno dell'appaltatore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti e il diritto della Stazione Appaltante di escutere la garanzia definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti

9.5 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016

Si rappresenta che la procedura aperta 02/SAPNA/2026 è stata indetta subordinandola alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore dei lavori integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore dei lavori avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente accordo quadro e dei singoli contratti applicativi. In tal caso, il presente accordo quadro ed i relativi contratti possono essere risolti o, in subordine, oggetto di subentro da parte del nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 10 -RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E/O DAI CONTRATTI APPLICATIVI

10.1 La Stazione Appaltante può recedere dal presente accordo quadro e/o dal contratto applicativo con le modalità previste al punto 2.13 del CSA di seguito riportate:

- La risoluzione del contratto può avvenire in base a diverse condizioni, definite in specifici articoli di legge e normative. Il contratto può essere risolto senza limiti di tempo per:
- Modifica sostanziale del contratto: secondo l'art. 120, c. 6 del d.lgs. 36/2023.
- Modifiche che eccedono le soglie: come le modifiche dettate da servizi supplementari o varianti in corso d'opera (art. 120, c.1, lett. b) e c) del Codice) che superano il 50% del valore iniziale del contratto, o quando la modifica supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice) o il 15% del valore iniziale per i servizi.
- Cause di esclusione: se si verificano le cause di esclusione automatica previste dall'art. 94, c. 1 del Codice.
- Violazione di trattati: in caso di violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come stabilito dall'art. 258 del TFUE.
- Mancanza di requisiti: se l'attestazione di qualificazione dell'esecutore è decaduta a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, o in caso di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.
- In caso di grave inadempimento da parte dell'appaltatore, il Direttore dei Servizi avvia il procedimento di risoluzione secondo l'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice, inviando una relazione al RUP e contestando gli addebiti

all'appaltatore. Se le controdeduzioni non sono soddisfacenti, il contratto viene risolto, come previsto dall'art. 122, c. 3 del Codice.

- A seguito della risoluzione, l'appaltatore ha diritto al pagamento solo per i servizi eseguiti regolarmente e, in alcuni casi, al pagamento delle prestazioni al netto degli oneri aggiuntivi e delle maggiori spese sostenute per un nuovo affidamento (art. 124, c. 2 del Codice).

ARTICOLO 11 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

11.1 Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice;

La Stazione Appaltante, alla conclusione dell'importo contrattuale, si riserva la facoltà di estendere la validità dell'appalto, per ogni singolo lotto, entro il limite del 20% dell'ammontare complessivo dei singoli lotto fermo restando che, tali modifiche non andranno ad alterare le condizioni sostanziali dell'offerta e dell'esecuzione del servizio, e che l'Operatore Economico è obbligato ad eseguire l'appalto, alle condizioni originariamente previste, fino al raggiungimento della somma massima individuata nella tabella 1 di cui al paragrafo 1.2 del CSA, a cui si applicherà il ribasso offerto in fase di gara, senza richiedere costi aggiuntivi. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

11.2 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro o ai suoi contratti applicativi se non sia stata preventivamente disposta dal DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.3 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA POLIZZA ASSICURATIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria, con la formula "a prima richiesta", emessa da HDI Assicurazioni SPA, in data 03/06/2026 n. 0447415341 importo garantito Euro 6.680,00. La garanzia dell'accordo quadro deve essere vincolata per tutta la durata del presente accordo quadro, sarà cura dell'Appaltatore, alla naturale scadenza della polizza, produrre l'appendice di rinnovo.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione dell'accordo quadro.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose sia dello stesso Appaltatore che della Stazione Appaltante e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante, anche in caso di giudizio, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

13.2 L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa RCT/RCO n.1/61138/99/189546651 rilasciata da Unipol Assicurazioni SPA in data 26/11/2025 con scadenza il 25/11/2026 e con un massimale di Euro 3.438.411,34 per sinistro/per persona/per cose. La polizza riporta lo specifico impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. La polizza, inoltre, è estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Appaltatore.

13.3 Eventuali franchigie saranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.4 La non efficacia della polizza per qualsiasi ragione durante il periodo contrattuale può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al punto 2.14 del CSA.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna parte dell'appalto.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/CONTRATTI APPLICATIVI E DEL CREDITO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsti si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro o dai relativi contratti applicativi con le modalità espresse all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro e gli eventuali contratti applicativi si intendono risolti di diritto.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente accordo quadro e dei contratti applicativi. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: [REDACTED];

la persona delegata ad operare sul conto corrente è la sig.ra Carlamanuela Conte C.F. [REDACTED];

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto ed il luogo di esecuzione dei servizi.

Si richiede, ai fini contabili, l'emissione di singola fattura per ogni luogo di consegna.

17.2 Qualora le transazioni relative ai contratti applicativi inerenti al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente accordo quadro, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto dell'accordo quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la

facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

18.2 Con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dal e consultabili ai seguenti link:

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

<https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>

<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 19 –MODALITA' DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi vengono stipulati nella forma della scrittura privata con firma digitale.

19.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

20.1 Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

20.2 Per la risoluzione delle controversie insorte durante l'esecuzione della prestazione e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima dell'avvio dei servizi, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all'accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli art. 210 e 211 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

20.3 Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, qualora vi sia l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all'istituto della transazione ai sensi dell'art. 212 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

20.4 Le parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del d. lgs. 36/2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter del c.p.c.

20.5 Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle parti di adire l'Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di Napoli come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile

ARTICOLO 21 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679, che nello specifico sono quelle in tema di informazioni sul trattamento dei dati personali riguardanti l'operatore economico aggiudicatario, che si allegano al presente atto. ALL A).

21.2 L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

21.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

21.4 L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

21.5 L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

21.6 L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al punto 14.4 e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente accordo quadro nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche al presente accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presente accordo quadro e quanto previsto nel capitolato prestazionale prevale quanto previsto nell'accordo quadro.

22.4 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati; D. Lgs. 209/2024, Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

22.5 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore